

Brescia, lì 09.11.2017

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: SCADONO IL 30 NOVEMBRE 2017 I SECONDI ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI, CEDOLARE SECCA 2015 E IVIE / IVAFE

Il prossimo **30 novembre** scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto:

- IRPEF, IRES, IRAP e alcune addizionali di tali imposte;
- l'imposta sostitutiva del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità ex DL 98/2011;
- l'imposta sostitutiva del regime forfetario ex L.190/2014;
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.

Inoltre, sono dovuti acconti anche con riferimento all'IVIE e all'IVAFAE, in base alle stesse disposizioni previste per l'IRPEF.

Gli acconti sono dovuti nelle seguenti misure.

IRPEF

Devono pagare l'acconto IRPEF relativo al 2017 i soggetti che:

- presentano il modello REDDITI 2017 PF con l'indicazione al rigo RN34 ("Differenza") di un importo pari o superiore a 52,00 euro;
- pur essendovi obbligati, omettono di presentare tale dichiarazione.

Se sussiste l'obbligo di rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2017 (si veda oltre, sotto "Modalità di calcolo"), al fine di verificare se l'acconto IRPEF 2017 vada o meno corrisposto, non occorre considerare l'importo del consueto rigo "Differenza" (come sopra riportato, si tratta del rigo RN34), bensì quello indicato nella colonna 4 del rigo RN61, vale a dire l'ammontare del rigo "Differenza" risultante a seguito della rideterminazione.

L'acconto IRPEF dovuto per il 2017 (prima e seconda o unica rata), sulla base del c.d. "metodo storico", va indicato nel rigo RN62 del modello REDDITI 2017 PF.

Anche se il contribuente si avvale del c.d. "metodo previsionale", gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il suddetto "metodo storico" e non i minori importi versati o che si intendono versare.

IRES

L'acconto IRES è dovuto da tutti i soggetti che:

- presentano il modello REDDITI 2017 SC o il modello REDDITI 2017 ENC con l'indicazione nel rigo RN17 "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" (per le società di capitali) o nel rigo RN28 "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" (per gli enti non commerciali) di un importo pari o superiore a 21,00 euro;

- pur essendovi obbligati, omettono di presentare tali dichiarazioni.

Imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex DL 98/2011

Dal momento che si applicano le medesime disposizioni in materia di IRPEF, sono tenuti a pagare l'acconto dell'imposta sostitutiva i contribuenti in regime di vantaggio (ex DL 98/2011) che hanno presentato il modello REDDITI 2017 PF con l'indicazione al rigo LM42 ("Differenza") di un importo pari o superiore a 52,00 euro.

Per le imprese familiari di cui all' art. 5 co. 4 del TUIR, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa. Infatti, l'imposta sostitutiva è calcolata sul reddito complessivo, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e l'imposta è dovuta dall'imprenditore. A tal fine, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento, limitatamente alla parte riferibile al reddito derivante dalla partecipazione all'impresa familiare.

Imposta sostitutiva del regime forfetario ex L. 190/2014

Devono l'acconto dell'imposta sostitutiva in esame i "forfetari" che presentano il modello REDDITI 2017 PF con l'indicazione al rigo LM42 ("Differenza") di un importo pari o superiore a 52,00 euro. Non sono tenuti al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva i soggetti per cui il 2017 sia il primo anno di applicazione del regime forfetario. In tal caso, ipotizzando il possesso esclusivo, in tale anno, di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, il soggetto versa l'eventuale saldo 2016 dell'IRPEF e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario sulla base dei redditi indicati nel modello REDDITI 2017 PF. Per le imprese familiari di cui all'art. 5 co. 4 del TUIR, l'imposta sostitutiva è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall'imprenditore.

Addizionale IRES per le società non operative e in perdita sistematica

Devono l'addizionale del 10,5% i soli soggetti IRES, e non invece le società di persone, per le quali il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, viene tassato in capo ai soci secondo le aliquote ordinarie. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 4.3.2013 n. 3 (§ 1), la cui impostazione è confermata anche dalle istruzioni al modello REDDITI 2017 SC, sono soggette alla maggiorazione IRES tutte le società di comodo, vale a dire:

- sia le società non operative, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti;
- sia le società in perdita sistematica.

Dal momento che si applicano le stesse disposizioni in materia di IRES, l'acconto dell'addizionale risulta dovuto qualora l'importo del rigo RQ62, colonna 9, ("Imposta") del modello REDDITI 2017 SC (al netto degli importi indicati nelle colonne 12 "Detrazioni" e 15 "Crediti d'imposta e ritenute") risulta pari o superiore a 21,00 euro.

"Tassa etica"

L'acconto dell'imposta sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax"), consistente in un'addizionale del 25% dell'IRPEF e dell'IRES, è dovuto in base alle disposizioni previste ai fini delle imposte medesime e, dunque:

- per le persone fisiche, qualora l'importo del rigo RQ49, colonna 2 ("Imposta"), del modello REDDITI 2017 PF risulti pari o superiore a 52,00 euro;
- per le società di persone e i soggetti assimilati, qualora l'importo del rigo RQ49, colonna 2 ("Imposta"), del modello REDDITI 2017 SP risulti pari o superiore a 52,00 euro;
- per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti equiparati, qualora l'importo del rigo RQ49, colonna 2 ("Imposta"), del modello REDDITI 2017 SC risulti pari o superiore a 21,00 euro;
- per gli enti non commerciali e i soggetti equiparati, qualora l'importo del rigo RQ49, colonna 2 ("Imposta"), del modello REDDITI 2017 ENC risulti pari o superiore a 21,00 euro.

Cedolare secca

L'acconto dell'imposta sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi (c.d. cedolare secca) è dovuto se l'importo indicato nel rigo RB11, colonna 3 ("Totale imposta cedolare secca") del modello REDDITI 2017 PF è pari o superiore a 52,00 euro.

L'importo dell'acconto dovuto per il 2017 (prima e seconda o unica rata), sulla base del "metodo storico", va indicato nel rigo RB12 del modello REDDITI 2017 PF. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il contribuente determini gli acconti da versare sulla base del "metodo previsionale", gli importi da indicare nel rigo RB12 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il suddetto "metodo storico" e non i minori importi versati o che si intendono versare.

Addizionale IRES per le imprese operanti nel settore petrolifero

L'acconto dell'addizionale IRES del 4% per le società di capitali ad elevata capitalizzazione che operano nel settore del petrolio e dell'energia è dovuto se l'importo del rigo RQ48, colonna 8 ("Imposta"), del modello REDDITI 2017 SC risulta pari o superiore a 21,00 euro.

IVIE e IVAFE

Gli acconti dell'IVIE e dell'IVAFAE per l'anno 2017 risultano dovuti se l'importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (con riferimento all'IVIE) o nel rigo RW6, colonna 1 (con riferimento all'IVAFAE) del quadro RW 2017 (relativo al 2016) è pari o superiore a 52,00 euro.

Modalità di calcolo

Gli acconti possono essere determinati in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

Se si utilizza il metodo storico, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP. Riguardo a tale metodo, talvolta può accadere che, ai soli fini del versamento degli acconti, specifiche disposizioni di legge (solitamente "peggiorative") impongano l'obbligo di rideterminazione dell'imposta storica di riferimento, al fine di anticiparne gli effetti finanziari. In assenza di obbligo di ricalcolo, per determinare l'acconto dovuto bisogna applicare la percentuale di acconto fissata per l'imposta di riferimento (cioè, il 100%, salvo che per l'acconto della cedolare secca

stabilito al 95%) all'importo indicato nei suddetti righi della dichiarazione dei redditi utilizzati per verificare, o meno, la sussistenza dell'obbligo di versamento, secondo quanto sopra riportato (es. rigo RN34 o RN61, colonna 4, per l'acconto IRPEF; rigo RN17 per l'acconto IRES delle società di capitali).

Metodo previsionale

Se si adopera il metodo previsionale, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Quindi, per determinare l'acconto dovuto in base al criterio previsionale, bisogna applicare la percentuale di acconto fissata per l'imposta di riferimento (cioè, il 100%, salvo che per l'acconto della cedolare secca stabilito al 95%) all'imposta che si prevede di conseguire nell'anno di riferimento.

Modalità e termini di versamento

Tutti i suddetti acconti, ove dovuti, vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro (art. 17co. 3 del DPR 435/2001).

La prima rata, pari al 40% dell'acconto complessivo, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. La seconda rata, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, va versata entro il 30 novembre ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Per il versamento, occorre utilizzare il modello F24 secondo le consuete modalità e coi codici tributo propri di ogni imposta o addizionale.

Studio Dott. Begni & Associati